



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORDINANZA N. 28710 DEL 22 MAG. 2017

*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per incendi aree a verde e fondi rustici
valida per il territorio comunale dal 15 giugno al 15 settembre 2017.*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Quale autorità comunale di Protezione Civile
ai sensi dell'art.15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i

PREMESSO CHE il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 attribuisce ai comuni, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;

CONSIDERATO che durante la stagione estiva, si ripropone l'annoso problema del rischio di incendi, che assume dimensioni preoccupanti a causa di fattori meteo-climatici, della diffusa siccità del nostro territorio e dello svolgimento di attività ricreative o attività agricole in maniera non idonea (come ad esempio la tradizionale pratica culturale della bruciatura di stoppie attuata senza porre in essere alcuna misura preventiva o la ripulitura dei terreni incolti);

ATTESO CHE occorre fronteggiare il citato fenomeno al fine di prevenire i consistenti danni ecologici ed economici nonché conseguenze sulla pubblica incolumità, dovuti all'innescò e propagazione degli incendi nelle aree incolte o abbandonate di proprietà pubblica o privata infestate da sterpi ed arbusti, che possono estendersi ad aree attigue, cespugliate, arborate o anche su terreni coltivati, nonché ad eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

CHE la crescita incontrollata di rovi, vegetazione infestante, sterpaglie, erbacce e simili, favorisce la presenza di ratti, insetti e altri animali, rendendo pertanto necessario adottare interventi atti a prevenire i problemi di igiene (oltre ai possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere di cui al paragrafo precedente) e ad evitare il propagarsi delle condizioni di degrado ambientale;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare grave pregiudizio alla pubblica incolumità e salute, nonché alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;

RITENUTA indispensabile un'azione di previsione, prevenzione e lotta attiva per la salvaguardia del comune patrimonio arboreo e la tutela dell'ecosistema ambientale, beni inestimabili in quanto non facilmente ripetibili, impartendo per tempo regole comportamentali atte a prevenire l'insorgere e il propagarsi degli incendi, nonché evitare e/o attenuare la recrudescenza del fenomeno, in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

CONSIDERATO che l'incuria dei proprietari di molti fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e relative pertinenze, ne ha causato il grave stato di abbandono e che tale deprecato fenomeno ha permesso la crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere, habitat naturale per il proliferare di ratti, insetti ed altri animali;

CHE in relazione all'andamento stagionale, le condizioni della vegetazione sono tali da rendere elevato il rischio di innescò e propagazione degli incendi;

VISTE le disposizioni del D.P.G.R. n. 242 del 02/05/2017: "dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2017, ai sensi della L.353/2000, della L.R. 7/2014 e della L.R. 38/2016", pubblicato sul BURP n. 54 dell'11/05/2017;

VISTI:

- il T.U. n. 773 del 18.06.1931 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- la L. n. 225 del 24.02.1992;
- l'art. 29 del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992;
- la legge Regionale n. 15 del 12.05.1997;
- la legge Regionale n. 27 del 13.08.1998;
- il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;
- l'art. 50 e 7bis del T.U.EE.LL. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.mm.ii.;
- la Legge n. 353 del 21.11.2000 e in particolare l'art. 3;
- l'art. 15 della L.R. n. 18/2000;
- la Legge Regionale n. 7 del 10/03/2014;

4

- il D.P.C.M. 20/11/2001 recante “linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;
- la Deliberazione n. 674 del 11/04/2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014;
- la Deliberazione n. 140 del 10/02/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014 per l'anno 2015;
- la Deliberazione n. 68 del 09/02/2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014 per l'anno 2016;
- la Deliberazione n. 179 del 14/02/2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'estensione del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014 per l'anno 2017;
- il D.P.G.R. n. 242 del 02/05/2017 ed in particolare l'art. 7;
- gli artt. 449 e 650 del C.P.;
- le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia di Bari;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono espressamente richiamati:

1. i proprietari, gli affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolti in stato d'abbandono o a riposo; i responsabili di cantieri edili attivi, con concessione edilizia rilasciata dalla competente autorità e non; gli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata; di procedere a propria cura e spese, **entro e non oltre il 14 giugno 2017**: alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra, da stoppie, frasche, rovi, arbusti, vegetazione infestante e residui colturali;
2. al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi: ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo del territorio comunale, è fatto divieto assoluto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, della vegetazione e dei residui vegetali presenti al termine di colture agricole, nel periodo di validità della presente ordinanza;
3. i proprietari, gli affittuari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo del territorio comunale hanno l'obbligo di realizzare **entro il 14 giugno 2017**, fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
4. alla Rete Ferroviaria Italiana, all'Anas, all'Acquedotto Pugliese alla Società Autostrade 8° tronco, all'ENEL, alla Provincia, all'U.T.C., alla Società Molfetta Multiservizi, al Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia ed al Consorzio aree di sviluppo industriale di Bari, **entro il 14 giugno 2017**, di provvedere lungo le vie ferroviarie, strade, autostrade, scarpate, banchine, cunette e aree di propria pertinenza, alla pulizia delle stesse mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni materiale infiammabile;
5. ai proprietari di aree, fondi, giardini cantieri ecc, confinanti con la strada: di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e/o dall'angolazione necessaria);
6. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, arborate, cespugliate, incolte, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali quali: VVFF 115; Corpo Forestale 1515 o Comando Polizia Municipale 080.397.10.14, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

AVVERTE

- *Per l'eliminazione della vegetazione erbacea è consentita sia la pratica meccanica che l'utilizzo di diserbanti, purché di natura ecocompatibile, il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi decorrente per l'anno in corso dal 15 giugno al 15 settembre.*
- *Il mancato rispetto di una delle disposizioni prescritte nella presente Ordinanza, comporterà in particolare:*
- *Per le violazioni alle disposizioni dei punti 1.-4. saranno applicati in base ai relativi procedimenti amministrativi dell'U.O. protezione Civile e Ambiente, e completati dal servizio di vigilanza della Polizia Locale-Municipale e con le modalità di cui alla Legge n. 689/1981, le seguenti sanzioni, salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovuta ex lege: sanzione amministrativa pecuniaria da € 86.00 a € 500,00, secondo i disposti dell'art. 7bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla legge 689/81 e ss.mm.ii.;*

- Per le violazioni al punto 5. la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 168,00 a norma dell'art. 29 del D.lgs. n. 285/1992 - "Nuovo Codice della Strada", con la sanzione accessoria dell'obbligo per il trasgressore del ripristino dei luoghi.
- Le forze dell'ordine, il Comando Regionale Puglia del Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco il Comando di Polizia Locale-Municipale sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online, dove sarà consultabile a partire dalla data di pubblicazione e fino al 15 settembre 2017, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente www.comune.molfetta.ba.it, affissa mediante manifesti, resa nota su tutto il territorio comunale e notificata:

- ALLA PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI BARI;
- ALLA REGIONE PUGLIA PRESIDENZA SETTORE PROTEZIONE CIVILE;
- ALLA PROVINCIA DI BARI UFFICIO PROTEZIONE CIVILE;
- AL COMANDO VV.F. COMPETENTE PER TERRITORIO;
- AL CORPO FORESTALE DELLO STATO SEZIONE DI COMPETENZA;
- AL COMANDO COMPAGNIA DI CARABINIERI DI MOLFETTA;
- ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA;
- AL COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA DI MOLFETTA;
- ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA;
- ALL'ANAS DI BARI;
- ALL'AQP;
- ALLA SOCIETÀ AUTOSTRADE 8° TRONCO;
- ALL'ENEL;
- ALLA SOCIETÀ MOLFETTA MULTISERVIZI;
- AL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA;
- AL CONSORZIO AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI;
- AL COMUNE DI MOLFETTA SETT. TERRITORIO;
- AL COMUNE DI MOLFETTA SETT. LL.PP.;
- ALL'U.R.P.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MAURO PASSEROTTI

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

A norma dell'art. 5, comma 3° della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore Direttivo Ten. Gaetano CAMPOREALE, responsabile del Nucleo Tutela Ambientale e Protezione Civile, il cui ufficio si trova presso il Comando di Polizia Locale- Municipale.